

317.024

Ufficio Fiscalità

Palermo, 2 6 FEB. 2004

Prot. nº 2004/14043

Al Sig.

95030 Gravina di Catania (CT) Raccomandata A.R.

Al Presidente della Provincia Regionale Via Prefettura n. 14 95131 CATANIA Raccomandata A.R.

e, p.c.

Agenzia delle Entrate Ufficio di Catania

Oggetto: Istanza di interpello ex art.11 Legge 212/2000 – Art. 63 legge 342/2000 – Interpello Direzione Regionale n. 364/2003

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, trasmessa con busta raccomandata n. 12430676150-2 del 18/12/2003 pervenuta alla scrivente in data 22/12/2003, la S.V. nel premettere di essere proprietario di un autoveicolo, targato CT , immatricolato in data 22/02/1982 e di non essere associato ASI, ha chiesto, in buona sostanza, chiarimenti in ordine alla normativa prevista dall'art. 63 della legge n. 342 del 21/11/2000 (autoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico immatricolati da almeno 20 anni).

Soluzione prospettata dal contribuente

La S.V. ritiene prospettare al riguardo la seguente soluzione interpretativa:

Esenzione della tassa di possesso ed assoggettamento alla tassa forfetaria di circolazione pari ad

Euro 25.82 per la Regione Sicilia in caso di uso sulla pubblica via, nonché al pagamento della IPT

forfetaria in misura di Euro 51,65 per i trasferimenti di proprietà di tutti i veicoli al compimento del

ventesimo anno dalla loro costruzione indipendentemente dalla loro corrispondenza al "regolamento
tecnico nazionale" dell'ASI ovvero anche in assenza dell'attestato di iscrizione peraltro
riconosciuto dall'ASI stessa superfluo e comunque solo "ad probationem".

Parere della Direzione Regionale

L'art. 63 - comma 2 - della legge 21/11/2000 n. 342 prevede, in buona sostanza, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche con riguardo agli autoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico immatricolati da almeno 20 anni.

Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;

 b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli, i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che i suddetti veicoli sono individuati, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI

Al riguardo si rappresenta che la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha manifestato il proprio orientamento chiarendo che "per il riconoscimento del beneficio ai veicoli ultraventennali, di particolare interesse storico e collezionistico non è più richiesto il requisito dell'iscrizione nei registri storici, precedentemente previsto per i veicoli di interesse storico. Infatti, il comma 2 dell'art.63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio: per il riconoscimento dello specifico regime di favore non è prevista la presentazione all'ASI, o ad altro ente preposto alla tenuta di elenchi di tali veicoli, di alcuna domanda o richiesta di iscrizione in un registro storico, ma è necessario che i veicoli ultraventennali siano individuati dall'ASI con propria determinazione tenuto conto delle caratteristiche precisate al comma 2 dell'art. 63, lettere a, b e c".

Alla luce di quanto sopra, nel rilevare che la norma fa espresso riferimento alla determinazione che annualmente l'ASI deve emanare, occorre, quindi, per l'anno in corso, fare preliminarmente riferimento alla delibera dell'ASI del 6 febbraio 2004, con la quale lo stesso Ente, relativamente, appunto, all'anno 2004, ha stabilito, che siano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli, costruiti entro il 31/12/1984, in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell'attestato di storicità ".

Tanto premesso, si esprime l'avviso – in linea con quanto puntualizzato dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – che il veicolo in argomento, immatricolato in data 22/2/1982 può essere considerato di particolare interesse storico, semprechè presenti le caratteristiche richieste per il rilascio dell'attestato di storicità, vale a dire:

- carrozzeria c/o telaistica conforme all'originale;
- motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
- interni/selleria decorosi.

La S.V. dovrà, quindi, in conformità all'orientamento manifestato dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso stabilire autonomamente se il proprio veicolo ultraventennale rispetti tali condizioni minime per poter fruire del particolare regime previsto dalla norma in argomento, ed in tal caso provvedere – se il veicolo è messo in circolazione su strade pubbliche – al pagamento della tassa automobilistica forfetaria di euro 25,82 dovuta a titolo di tassa di circolazione.

Ovviamente, l'eventuale accertata carenza dei requisiti sopra ricordati comporterà il recupero della tassa dovuta e l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

La presente nota viene trasmessa alla Provincia Regionale di Catania, unitamente, alla copia conforme all'originale dell'istanza di interpello ed ai relativi allegati, affinche la stessa possa fornire all'interpellante, con cortese urgenza, ed in ogni caso nei termini previsti dal proprio eventuale regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le proprie competenti determinazioni relativamente all'Imposta Provinciale di Trascrizione.

H GRETTORE REGIONALE